

1. DEFINIZIONI:

Contratto: intende l'Ordine di Elkem, unitamente alla Conferma del Fornitore, alle CGC e al Codice di Elkem. Laddove le parti abbiano firmato un contratto, per tale contratto si intendono i Termini generali di Elkem e il Codice.

Codice: indica il Codice di condotta previsto per i partner commerciali di Elkem pubblicato su elkem.com.

Informazioni riservate: indica qualsiasi informazione o materiale e derivati di natura riservata o brevettata divulgata da Elkem, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, segreti commerciali, informazioni tecniche, ingegneristiche, scientifiche, finanziarie e commerciali, dati personali, progetti, invenzioni, materiale sul copyright, know-how, studi, risultati, conclusioni, dati analitici, idee, campioni, disegni, schemi, grafici, fotografie, report, lettere, specifiche di prodotto, manuali di processo, formulazioni, brevetti, le procedure operative e di collaudo nonché le informazioni sui prezzi.

Conferma: Accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine di Elkem, tramite conferma scritta o consegna dei Beni.

Consegna: la consegna dei Beni al Punto di consegna.

Data di consegna: la data o l'intervallo per la Consegna specificati nel Contratto.

Punto di consegna: il luogo della Consegna specificato nel Contratto.

Controversie: indica qualsiasi controversia o rivendicazione derivanti da o in relazione al Contratto o alla relativa esecuzione, validità o applicabilità, comprese le Controversie non contrattuali. Elkem/Aquirente: l'entità del gruppo Elkem che effettua l'ordine.

Fornitore: il Fornitore dei Beni.

FM: sta per "forza maggiore", definita come qualsiasi circostanza che esula dal ragionevole controllo della controparte, che non poteva essere prevista al momento dell'Ordine, senza colpa o negligenza, e per la quale è impossibile trovare una soluzione, come ad esempio: calamità naturali, interventi da parte di un ente governativo, incendi, inondazioni, pandemie, tempeste di vento, esplosioni, sismosme, catastrofi naturali e guerre.

Beni: Beni o servizi del Fornitore, come descritto nel Contratto, unitamente a tutti i documenti necessari per un utilizzo corretto degli stessi, come in particolare piani, schede tecniche, schede di sicurezza, istruzioni e certificati di conformità.

Diritto applicabile: il diritto vigente nel Luogo della sede legale.

Luogo della sede legale: il Paese (oppure lo stato, la provincia o l'equivalente locale) in cui Elkem ha la propria sede legale.

Termini generali: i presenti Termini generali di vendita.

Regole ICC/ICC: la Camera di Commercio Internazionale/il Regolamento di Arbitrato dell'ICC.

Incoterm: indica l'incoterm prevalente al momento del Contatto, di cui alla definizione nell'ultima edizione del Regolamento internazionale dell'ICC per l'interpretazione dei termini commerciali, salvo diversamente concordato.

Ordine: indica tutti gli ordini che Elkem effettua al Fornitore, online, via e-mail, telefono o altro, inclusi i relativi allegati, i documenti tecnici, i piani, le specifiche funzionali, ecc.

Prezzo: il prezzo dei Beni specificato nel Contratto, IVA/imposte escluse.

2. IL CONTRATTO

2.1 La Conferma del Fornitore costituisce accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine secondo i termini stabiliti nei presenti Termini e condizioni.

2.2 In caso di conflitto tra le disposizioni del Contratto, si applica il seguente ordine di precedenza: (i) Contratto firmato (se del caso) (ii) Ordine, (iii) Termini generali/Codice, (iii) Conferma del fornitore.

2.3 Il subappalto richiede il previo consenso scritto di Elkem. Il Fornitore rimane in ogni caso l'unico responsabile dell'esecuzione dei subappalti e del rispetto dei requisiti previsti nel Contratto.

2.4 Il Contratto costituisce l'intero accordo in relazione al relativo oggetto. Eventuali altri termini o condizioni aggiuntivi o diversi che il Venditore tenti di integrare sono qui respinti da Elkem e non sono vincolanti salvo espressamente accettati per iscritto da uno dei rappresentanti autorizzati di Elkem.

3. CONSEGNA E RISCHIO

3.1 La consegna avverrà alla Data di Consegna presso il Punto di Consegna specificato nell'Ordine. Il tempo è il fattore essenziale per la Consegna.

3.2 Se il Punto di Consegna/Incoterm non è specificato nel Contratto, la Consegna si considera da effettuare e il rischio verrà trasferito a Elkem secondo la clausola Incoterms DDP.

3.3 In caso di ritardo sulle Date di Consegna concordate, i danni liquidati verranno calcolati al tasso dello 0,5% del prezzo per ogni giorno di calendario. Tuttavia, la responsabilità cumulativa dei danni liquidati non potrà superare il Prezzo, a meno che Elkem non sia in grado di documentare perdite che superano tali danni liquidati, nel qual caso tali perdite saranno riscalate per intero dal Fornitore. I danni liquidati, che dovranno essere corrisposti anche in caso di consegna parziale, non costituiscono l'unica soluzione di Elkem e dovranno essere corrisposti a prescindere da altri diritti o soluzioni che Elkem possa far valere.

3.4 Qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'esecuzione dell'Ordine, inclusi i ritardi, deve essere immediatamente notificata a Elkem.

3.5 Il Fornitore dovrà stipulare una copertura assicurativa sufficiente per tutte le responsabilità in cui potrebbe incorrere ai sensi dell'esecuzione dell'Ordine e dovrà fornire la documentazione di tale copertura su richiesta.

3.6 Il trasferimento della proprietà sui Beni avverrà al momento della consegna presso il Punto di Consegna.

4. ACCETTAZIONE/RICEZIONE

Le merci acquistate ai sensi del presente documento sono soggette a ispezione e approvazione presso il Punto di Consegna. Elkem si riserva il diritto di respingere e rifiutare l'accettazione di Beni non conformi alle istruzioni, alle specifiche, ai disegni e ai dati nonché alle garanzie del Fornitore (esplicite e implicite). Il pagamento dei Beni non può ritenersi come accettazione degli stessi e non pregiudica alcun diritto di Elkem nei confronti del Fornitore.

5. GARANZIA LEGALE

5.1 Il Fornitore garantisce che i Beni sono di sua proprietà e che la qualità degli stessi sia (i) idonea e sufficiente allo scopo previsto, nel caso in cui il Fornitore sia a conoscenza o abbia motivo di conoscere lo scopo particolare per il quale Elkem intende utilizzare i Beni; (ii) sia di qualità commerciabile e priva di tutti i difetti, inclusi quelli dei materiali e della lavorazione; e (iii) sia conforme a tutte le dichiarazioni, i campioni, le specifiche, le quantità e gli altri dati forniti da Elkem o elencati nel Contratto. Il Fornitore garantisce la qualità di tutti i Beni per il periodo maggiore fra la durata a magazzino degli stessi, se applicabile, o ventiquattro (24) mesi dalla Data di Consegna. La garanzia del Fornitore copre un periodo di novanta (90) giorni di calendario dalla scoperta effettiva di eventuali difetti occulti nei Beni.

5.2 Per i componenti riparati o sostituiti il periodo di garanzia viene esteso per ulteriori ventiquattro (24) mesi.

5.3 Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio elencati nel Contratto per un periodo di 10 anni dalla Data di Consegna.

5.4 I presenti Termini e condizioni si applicano a qualsiasi riparazione o consegna di parti di ricambio.

6. RISARCIMENTO PER RILAVORAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO

6.1 In caso di Beni difettosi, il Fornitore, su richiesta di Elkem, dovrà provvedere alla sostituzione, rilavorazione e/o rottamazione degli stessi o autorizzare Elkem a farlo a spese del Fornitore.

6.2 In tal caso, il Fornitore si dovrà assumere la responsabilità per tutti i danni, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) i costi totali di Elkem correlati al prodotto finito, tra cui quelli di produzione, delle materie prime, dei materiali di imballaggio e dei costi di trasporto sostenuti da Elkem; (ii) i costi di ispezione, recupero, smistamento, rilavorazione e rottamazione di tali Beni; e (iii) qualsiasi danno materiale, inclusi i danni alle scorte di magazzino, alle attrezzature e ai Beni di Elkem.

6.3 Il Fornitore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni alle scorte di magazzino, alle attrezzature e ai Beni di Elkem derivanti da una descrizione errata o insufficiente dei Beni.

7. PREZZO E PAGAMENTO

7.1 Il Prezzo indicato nell'Ordine è da ritenersi fisso e comprende tutti i costi per le dogane, i dazi e tutti gli altri costi e spese relativi ai Beni.

7.2 Il Prezzo non include le imposte federali, statali, provinciali e locali sulle vendite, sull'uso né le accise applicate o determinate al momento della vendita, calcolate sul prezzo di vendita o in base all'uso dei Beni. Il Fornitore dovrà elencare separatamente sulla propria fattura tutte le imposte legalmente applicabili ai Beni e dovute da Elkem a meno che Elkem non fornisca al Fornitore prove legali di esenzione.

7.3 Nel caso in cui Elkem necessiti di eseguire modifiche ai Beni, le parti dovranno negoziare un equo adeguamento sotto forma di ordine di modifica o emendamento. Il Fornitore non potrà apportare alcuna modifica senza il previo consenso scritto di Elkem.

7.4 Se non diversamente concordato nell'Ordine, la data di scadenza delle fatture incontestate è di 45 giorni.

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 Il Fornitore deve concedere a Elkem il diritto di utilizzo perpetuo, non esclusivo e trasferibile dei Beni in tutto il mondo.

8.2 Il Fornitore garantisce che i Beni e/o i suoi diritti e doveri derivanti dal Contratto non trasgrediscono né violano marchi, brevetti, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.

8.3 Nel caso in cui i Beni diventino oggetto di azioni legali o rivendicazioni per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, il Fornitore dovrà essere in grado in tempi molto brevi o di ricevere l'autorizzazione da Elkem di utilizzare i Beni o di modificare o sostituire i Beni al fine di porre fine alla violazione.

8.4 Il Fornitore non può utilizzare i marchi e/o i loghi di Elkem senza il previo consenso scritto.

9. FORZA MAGGIORE

9.1 Se, a causa di FM, a una delle parti viene impedito di adempimento ai propri obblighi o di ritardare in tale adempimento, la parte interessata deve informare immediatamente per iscritto la controparte (inclusando una descrizione della causa dell'evento o della circostanza, una stima della durata del ritardo e una dichiarazione contenente le misure correttive intraprese per riprendere l'esecuzione e i piani di produzione provvisori del Fornitore, se presenti), e la parte interessata non potrà imputata di violazione degli obblighi contrattuali per tale ritardo. Il tempo necessario per l'adempimento degli obblighi interessati dovrà essere prolungato fino alla cessazione della FM.

9.2 Durante il periodo di ritardo dovuto a FM, Elkem, a sua discrezione, può acquistare Beni da terzi e le rispettive quantità verranno dedotte dagli obblighi derivanti dal presente Contratto.

9.3 Se le cause di FM continuano o il Fornitore non fornisce un'adeguata garanzia che il ritardo non si estenderà oltre 45 giorni di calendario consecutivi, Elkem può risolvere il Contratto senza responsabilità alcuna verso il Fornitore.

10. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

10.1 Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione, Elkem ha facoltà di sospendere o rescindere o risolvere il Contratto immediatamente, in parte o in toto, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

(a) Il Venditore commette una violazione sostanziale del Contratto e, se è possibile porre rimedio a tale violazione, non provvede a porvi rimedio entro 30 giorni di calendario dalla relativa richiesta.

(b) Il Venditore non è in grado di saldare i propri debiti alla scadenza o accede a qualsiasi forma di curatela, amministrazione, liquidazione, fallimento, liquidazione o qualsivoglia concordato o accordo con i propri creditori, o sospende o minaccia di sospendere la propria attività oppure, secondo il ragionevole parere di Elkem, ha subito un cambiamento sostanziale della propria posizione finanziaria.

(c) Elkem ritiene ragionevolmente che sia avvenuta o avverrà una violazione da parte del Venditore dell'Articolo 11 (Adempimento).

(d) Subordinatamente all'evento descritto nella Clausola 14.3 (Modifica del controllo)

10.2 L'eventuale risoluzione ai sensi del presente articolo non avrà alcun effetto sui diritti e sugli obblighi maturati dalle parti, né influenzerà alcuna disposizione del Contratto che, esplicitamente o implicitamente, si intende mantenga la propria validità al momento della risoluzione o successivamente a essa.

11. CONFORMITÀ

11.1 Il fornitore ed Elkem si impegnano, in relazione al Contratto, a rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e i codici vigenti, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Codice di Elkem.

11.2 Il Fornitore non deve intraprendere alcuna azione e omissione (in relazione al Contratto o in altro modo) che possa esporre Elkem al rischio di: essere sanzionata o inserita in un elenco di persone sanzionate o con apposita designazione o congelamento di capitali; violare qualsiasi sanzione economica, commerciale o finanziaria imposta da un'apposita autorità competente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Norvegia, Nazioni Unite, UE, Stati Uniti e Regno Unito; oppure di essere soggetta a indagine da parte di un'autorità competente con potere di sanzione.

11.3 Elkem non sarà obbligata ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto nei casi in cui tale adempimento è impedito da qualsiasi impedimento derivante da modifiche ai regolamenti sul commercio nazionale o internazionale, da requisiti doganali, da embarghi o da altro tipo di sanzioni.

12. RISARCIMENTO

12.1 Il Fornitore dovrà indennizzare, difendere e manlevare Elkem da ogni responsabilità, costo, spesa (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, onorari e spese ragionevoli di avvocati e consulenti), danno e perdita derivanti da o in relazione a (i) ogni violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi o (ii) il mancato rispetto da parte del Fornitore di un termine del Contratto, o (iii) qualsiasi rivendicazione che un terzo può imputare a Elkem in relazione alla vendita, alla Consegna o all'utilizzo dei Beni.

12.2 Eventuali ispezioni condotte da Elkem non esonereranno il Fornitore dalla propria responsabilità.

13. DIRITTO APPLICABILE E ARBITRATO

13.1 Qualsiasi Contratto o Controversia sono disciplinati e interpretati in conformità alle leggi del Luogo della sede legale, come sopra definito senza alcun riferimento alle disposizioni sul conflitto di leggi. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.

13.2 Qualora sia il Venditore che Elkem abbiano la propria sede giuridica nel Luogo della sede legale, le Controversie vengono risolte dal tribunale competente nel Luogo della sede legale. In caso contrario, fatto salvo quanto contenuto nella Clausola 13.3, le Controversie sono sottoposte a e risolte in via definitiva mediante arbitrato ai sensi del Regolamento dell'ICC, il quale si intende integrato per riferimento al presente articolo. Salvo diversamente convenuto per iscritto, la sede o il luogo legale dell'arbitrato si trovano nel capoluogo del Luogo della sede legale. La lingua utilizzata è l'inglese. Per le Controversie di valore pari o inferiore a 200.000 dollari USA è previsto un solo arbitro, nominato dall'ICC, e le parti convengono che il Fornitore possa decidere che venga applicata la Procedura accelerata dell'ICC ai sensi del Regolamento ICC 30(2)(b). Per le Controversie di valore superiore a 200.000 dollari USA sono previsti 3 arbitri, nominati in conformità al Regolamento ICC.

13.3 Qualora la società del Fornitore venga costituita al di fuori della RPC (a tale scopo, le società costituite nelle aree di Hong Kong, Taiwan o Macao sono considerate come esterne alla RPC) e il Tribunale competente si trovi all'interno della RPC, qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente Contratto sarà sottoposta alla Commissione internazionale per l'arbitrato economico e commerciale o al Centro di arbitrato internazionale di Shanghai ("Centro di arbitrato") per l'arbitrato che sarà condotto in conformità alle regole di arbitrato del Centro di arbitrato in vigore al momento della richiesta.

13.4 Il lodo arbitrale è definitivo e vincolante per entrambe le parti.

14. DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Qualora qualsiasi disposizione o Articolo delle presenti Condizioni generali o di qualsivoglia Contratto sia o diventi non valido, illegale o inapplicabile, esso si intende modificato o eliminato nella misura minima necessaria per renderlo valido, legale e applicabile. Ciò non pregiudica la validità e l'applicabilità delle disposizioni e degli articoli del Contratto restanti.

14.2 Il Fornitore non può cedere o altrimenti trasferire il Contratto, in parte o per intero, senza il previo consenso scritto di Elkem.

14.3 Il Fornitore deve informare tempestivamente Elkem in relazione a qualsiasi modifica significativa apportata alla sua struttura legale o a qualsiasi modifica del controllo del suo capitale.

14.4 Il Fornitore non può divulgare a terzi Informazioni riservate né informazioni relative al presente rapporto commerciale e utilizzerà le Informazioni riservate solo per gli scopi previsti dal Contratto. Tutte le informazioni divulgate da Elkem rimarranno di sua proprietà e saranno restituite a Elkem su sua richiesta dopo l'esecuzione del Contratto.

14.5 In caso di visita presso una sede di Elkem anche per motivi di lavoro, il Fornitore è tenuto a garantire la conformità dei propri dipendenti, subappaltatori o altri rappresentanti in relazione a tutte le normative amministrative, nonché alle norme e ai regolamenti di Elkem in vigore presso la sede. Il Fornitore non avrà diritto a richiedere alcun risarcimento conseguente a tale adempimento. Il Fornitore è tenuto a ottenere informazioni sull'esistenza di tali regolamenti prima di eseguire i propri obblighi.

14.6 Il Fornitore deve implementare misure e sistemi di sicurezza informatica adeguati e aderenti con tutti i propri mezzi per mantenere la sicurezza informatica, disporre di piani e procedure appropriate per consentire di rispondere in modo efficiente ed efficace a eventuali incidenti di sicurezza informatica e rivedere regolarmente le proprie disposizioni di sicurezza informatica per verificarne l'applicazione nella pratica e mantenere e conservare opportuni registri, che devono essere presentati a Elkem su richiesta. Se richiesto da Elkem, il Fornitore dovrà esibire la documentazione di un audit indipendente in materia di implementazione della sicurezza informatica o dovrà consentire a Elkem di condurre tale audit. Il Fornitore deve informare immediatamente Elkem (via elkem.isec@elkem.com) in relazione e a qualsiasi incidente di sicurezza informatica d'interesse.

- 14.7** Nella misura in cui il Fornitore elabora le informazioni personali ricevute da Elkem, dovrà garantire, in accordo con Elkem, un adeguato livello di protezione dei dati o garanzie appropriate come previsto dal Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (ad es. articoli 44-46) (o qualsiasi regolamento sostitutivo), ad esempio stipulando Clausole modello UE con Elkem e/o con il titolare del trattamento dei dati.
- 14.8** La modifica della presente clausola deve avvenire in forma scritta.
- 14.9** Il mancato o il ritardato esercizio di qualsiasi diritto o rimedio non costituisce una rinuncia.
- 14.10** Nessuno al di fuori del Fornitore e di Elkem può far valere una disposizione del Contratto o fare affidamento su di essa.
- 14.11** Tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto; le e-mail sono accettabili se dette informazioni di contatto sono specificate nel Contratto.
- 14.12** Il Fornitore deve dare comunicazione a Elkem di eventuali modifiche apportate ai Beni, con un preavviso di almeno un anno, inclusi l'imballaggio e altri materiali, e deve ricevere il consenso da parte di Elkem sul fatto che tali modifiche non rendano i Beni inadatti all'uso previsto prima dell'implementazione di tali modifiche.